

Luigino Bottini

Dottore Commercialista – Revisore Legale

info@luiginobottini.com - www.luiginobottini.com



Circolare informativa 10/2019.

Chiavari, 4 luglio 2019.

Ai gentili Clienti

Speciale E-fattura differita con data «flessibile»

La data da indicare nel file della fattura elettronica **differita** può essere quella dell'ultima operazione effettuata nel periodo, come suggerito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare del 17 giugno 2019 n. 14, **ma anche, alternativamente, quella, successiva, in cui il documento è predisposto e trasmesso al Sistema di Interscambio.** È, questa, una delle precisazioni, di carattere estremamente operativo, fornite ieri da Assosoftware sul proprio portale e frutto di interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate.

Il chiarimento, pienamente conforme al dettato normativo, contribuisce a far luce sulla questione del giorno da inserire nel **campo “Data”** del file XML, in caso di emissione di fattura differita. L'Amministrazione finanziaria, nel citato documento di prassi, aveva, infatti, affermato, come fosse “possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell'ultima operazione”. **Il comportamento suggerito non deve ritenersi, quindi, obbligatorio, ma soltanto facoltativo.**

D'altro canto un'interpretazione letterale dell'art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72, conduce a ritenere che, in tema di fattura differita, il **momento di effettuazione** delle operazioni possa desumersi non già (o non solo) dalla data del documento, quanto dal “dettaglio delle operazioni”, che nello stesso sono riportate. Nel caso, ad esempio, della cessione di beni consegnati in tempi differenti nello stesso mese, nel file fattura sono valorizzati numero e data del documento di trasporto.

Assosoftware propone sulla questione alcuni casi esemplificativi.

Ipotizzando di essere in presenza di due DDT, uno datato 20 settembre e l'altro 28 settembre, il **soggetto passivo** potrebbe predisporre la e-fattura:

- **il 30 settembre, riportando tale data nel documento e inviandolo mediante SdI nella stessa giornata;**
- **il 5 ottobre 2019, riportando la medesima data all'interno del file e procedendo alla contestuale trasmissione mediante SdI (l'art. 21 consente, infatti l'emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione);**
- **il 15 ottobre 2019, inserendo nel campo data il giorno 28 settembre 2019, come suggerito dall'Agenzia, o, eventualmente, il 20 settembre 2019 (ulteriore soluzione proposta da Assosoftware).**

In tutti i casi l'annotazione dovrebbe avvenire nel registro di cui all'art. 23 del DPR 633/72 entro il 15 ottobre 2019.

L'Associazione nazionale dei produttori di software gestionale e fiscale precisa, inoltre, che nel caso in cui si scelga di inserire nel file fattura la data in cui viene predisposto e inviato il file al Sistema di Interscambio, in considerazione delle possibili problematiche tecniche di trasmissione, **“possa essere tollerata una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione/emissione indicata in fattura e quella certificata dal SdI nella ricevuta di esito della trasmissione”**.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Luigino Bottini